



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19/07/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

I ricorrenti lamentano che l'intermediario abbia provveduto ad addebitare ingiustamente sul conto corrente a Loro cointestato la somma di €. 36,10 relativa ad una disposizione di bonifico eseguita in favore di una società consortile.

Riferiscono di non aver mai impartito il suddetto ordine di bonifico e chiedono: (i) la consegna di copia dell'ordine di bonifico; (ii) ordinarsi all'intermediario di meglio chiarire la vicenda; (iii) censurare, comunque, la condotta dell'intermediario.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario riferisce di aver già assolto le richieste di chiarimenti avanzate dai ricorrenti nella corrispondenza e nei colloqui intervenuti ante ricorso, in occasione dei quali aveva precisato che, ricevuta la richiesta di estinzione del rapporto di conto corrente intestato alla società consortile, aveva proceduto ad addebitare il conto di tutte le spese relative alla chiusura e, pertanto, il conto era migrato a debito per



un importo pari ad €. 36,10. Volendo, dunque, agevolare la richiesta di estinzione del conto avanzata dalla società consortile - di cui uno dei ricorrenti era procuratore - di propria iniziativa, l'intermediario aveva impartito autonomamente la disposizione di bonifico, addebitando il conto dei ricorrenti per l'importo corrispondente. L'intermediario porgeva, dunque, le proprie scuse per l'accaduto, rappresentando la propria assoluta buona fede e provvedeva al riaccredito della somma con valuta corretta. Chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

Diritto

I ricorrenti lamentano la scorrettezza dell'operato dell'intermediario e chiedono al Collegio di: (i) censurare la condotta della resistente; (ii) ordinare all'intermediario di chiarire meglio il proprio comportamento; (iii) condannare l'intermediario a produrre copia dell'attestazione di bonifico recante firma di autorizzazione dei ricorrenti.

Dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge con palmare evidenza come l'intermediario abbia più volte chiarito il proprio operato ai clienti, reiterando le proprie scuse per un comportamento non irreprensibile, ma attuato in assoluta buona fede nell'intento di assecondare, in concreto, le esigenze dei clienti.

Lo stesso dicasi per la richiesta di esibizione dell'ordine di bonifico recante la firma di autorizzazione dei ricorrenti, con riferimento alla quale l'intermediario ha diffusamente chiarito che non esiste alcun ordine di bonifico recante firma di autorizzazione dei clienti, essendo la disposizione stata impartita dall'intermediario di propria iniziativa.

Da quanto sopra, risulta chiaro che già prima della proposizione del ricorso l'intermediario aveva, da una parte, integralmente soddisfatto la richiesta del ricorrente in punto di chiarimenti sull'accaduto; dall'altra, diffusamente argomentato in ordine all'inesistenza della disposizione di bonifico.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nessuna utilità concreta, pertanto, potevano ritrarre i ricorrenti dalla proposizione del presente ricorso, dal che deve inferirsi l'inammissibilità per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.)

Quanto alla censurabilità dell'operato dell'intermediario, essa è indubbia, avendo dato corso ad un'operazione non autorizzata. Tuttavia, le scuse reiteratamente formulate dall'intermediario che ha riconosciuto la non integrità della propria condotta, unitamente al riaccredito della somma prima della presentazione del ricorso all'ABF, rendono superflue – ad avviso del Collegio - ulteriori raccomandazioni.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS